



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 luglio 2009 (22.07)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0106 (CNS)**

**12235/09
ADD 2**

ENER 257

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 17 luglio 2009

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Documento di lavoro dei servizi della Commissione

- che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento in infrastrutture dell'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96

= Sintesi della valutazione d'impatto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2009) 972 definitivo.

All.: SEC(2009) 972 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.7.2009
SEC(2009) 972 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

che accompagna la

proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento in infrastrutture dell'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

{COM(2009) 361}
{SEC(2009) 971}

1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

1.1. Il problema

Il problema che richiede un intervento è quello della **mancanza di dati e informazioni coerenti** su progetti di investimento (nelle loro diverse fasi) e le relative **lacune**. I dati, indipendentemente dalla fonte, non sono sempre completi, affidabili o adatti alla analisi richiesta: ad esempio, i dati EUROSTAT riguardano gli sviluppi del passato mentre per i progetti di investimento sono necessari dati/informazioni che guardano al futuro. Il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, in linea di principio, deve permettere un monitoraggio dei progetti di investimento a livello UE. Una volta all'anno verranno comunicati alla Commissione i principali progetti di investimento o le decisioni principali che riguardano progetti di investimento nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'energia elettrica. Va detto però che questo regolamento non viene più applicato in modo coerente né è stato adattato alle sfide odierne in materia di energia. A livello UE non esiste nessun altro strumento orizzontale.

Senza disporre di dati appropriati, la Commissione non è in grado di:

- analizzare l'evoluzione probabile delle infrastrutture dell'UE nel settore energetico, individuare eventuali lacune e prevedere l'offerta futura di energia;
- esaminare la politica UE in materia energetica e sostenere tale politica con dati ufficiali;
- promuovere la trasparenza sulla probabile evoluzione del sistema dell'energia nell'UE.

La comunicazione di dati (cioè la comunicazione di informazioni) e il monitoraggio (cioè l'analisi) dei progetti di investimento e dello sviluppo del sistema dell'energia dell'UE sono considerati importanti soprattutto in questo periodo. Mentre importanti investimenti nelle infrastrutture energetiche dell'UE sono di fondamentale importanza, sussiste un elevato grado di incertezza, aggravato dalla attuale crisi economica e finanziaria, per quanto riguarda la realizzazione dei progetti di investimento. Come viene ricordato nella Seconda revisione strategica in materia di energia adottata dalla Commissione nel 2008, questi investimenti sono necessari per rispondere alla futura domanda di energia, per promuovere la transizione verso un futuro energetico a basse emissioni di CO₂ e per garantire una maggiore sicurezza energetica in caso di crisi, nonché l'effettivo funzionamento del mercato interno.

1.2. Chi è più colpito e perché è necessario l'intervento pubblico?

Le istituzioni UE mancano di dati rilevanti e coerenti sullo sviluppo delle infrastrutture dell'energia nell'UE per poter valutare l'equilibrio strategico tra domanda e offerta. L'industria è potenzialmente colpita dall'insufficiente trasparenza sulla probabile evoluzione del sistema dell'energia nell'UE.

2. ANALISI DELLA SUSSIDIARIETÀ

Le istituzioni UE hanno deciso nuove politiche e istituito un quadro normativo nel quale gli operatori economici devono prendere decisioni di investimento. La comunicazione e il monitoraggio (cioè l'analisi) dei dati sullo stato di avanzamento dei progetti di investimento sono necessari. Dato che la dimensione UE/regionale e le politiche dell'UE sono sempre più predominanti e dato che i settori dell'energia sono sempre più connessi e integrati tra loro, l'informazione specifica, nazionale o settoriale, rischia di divenire insufficiente.

3. OBIETTIVI DELL'INIZIATIVA UE

Gli obiettivi generali della revisione del regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio consistono nel creare un effettivo ed efficiente strumento di comunicazione e monitoraggio, vale a dire, che permetta di raccogliere dati appropriati sugli investimenti nelle infrastrutture dell'energia dell'UE e istituire un meccanismo per la condivisione delle analisi risultanti con gli Stati membri e le parti interessate.

4. OPZIONI POLITICHE

Sono state prese in considerazione quattro opzioni:

- **Opzione 0 - Status quo – Monitoraggio dello sviluppo delle infrastrutture di energia sulla base dei requisiti di comunicazione vigenti:** Secondo l'opzione 0, dati e informazioni relativi a progetti di investimento nelle infrastrutture energetiche dell'UE verrebbero forniti

attraverso i meccanismi di comunicazione dell'UE esistenti e/o acquistati dalla Commissione.

- **Opzione 1 - Abrogazione del regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio:** rispetto allo status quo, questa opzione consiste nell'abrogare il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, vista la sua inefficiente applicazione e la sua crescente incapacità a inglobare il nuovo sistema energetico dell'UE. Ipotizzando che nel lungo termine sui mercati l'offerta e la domanda raggiungano un equilibrio, il monitoraggio periodico potrebbe essere sostituito da studi che verrebbero condotti su base individuale qualora specifiche decisioni politiche dovessero richiedere un'analisi dei progetti di investimento connessi all'energia.
- **Opzione 2 – Monitoraggio dello sviluppo delle infrastrutture di energia con una comunicazione complementare:** viene concepito uno strumento di comunicazione migliorato e aggiornato: i requisiti relativi ai dati rispecchiano lo sviluppo del sistema dell'energia dell'UE e i requisiti sulla qualità dei dati vengono rafforzati. Gli obblighi di comunicazione sono allineati ai recenti sviluppi legislativi (ad esempio, comunicazioni a intervalli biennali, monitoraggio nell'ambito del terzo pacchetto mercato interno) e vengono semplificati: gli Stati membri possono essere esentati dalla comunicazione a norma del presente regolamento se vengono forniti con altri mezzi dati equivalenti (ad esempio nell'ambito della legislazione specifica esistente) e le imprese possono anche essere sollevate dall'obbligo di comunicare informazioni se gli Stati membri decidono e forniscono le informazioni richieste attraverso altri strumenti. Oltre all'obbligo di comunicazione, sono previste norme sulla analisi dei dati da parte della Commissione e sull'eventuale trasparenza dei dati raccolti, tranne quelli commercialmente sensibili.
- **Opzione 3 – Monitoraggio dello sviluppo delle infrastrutture di energia con requisiti di comunicazione nuovi e completi:** l'opzione 3 si distingue dall'opzione 2 in quanto stabilisce un sistema integrato di comunicazione e monitoraggio completo. Gli Stati membri hanno l'obbligo di notificare e convalidare tutte le informazioni richieste alla Commissione, indipendentemente da altri meccanismi di notifica o di monitoraggio esistenti sviluppati a livello UE.

5. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Un sistema di comunicazione migliorato e rafforzato migliorerà la disponibilità dei dati nonché la qualità dei dati e delle informazioni trasmessi alla Commissione nel breve termine. Ciò renderà possibile una analisi regolare della situazione e una maggiore trasparenza. In una prospettiva di medio-lungo termine, l'elaborazione di un'impostazione UE coerente e del monitoraggio della probabile evoluzione del sistema dell'energia dell'UE, sulla base di informazioni accurate e appropriate, è solitamente apprezzata dagli investitori, in particolare se serve ad evidenziare ostacoli ai progetti di investimento come indebite procedure di autorizzazione o mancanza di credito. Disponendo di migliori informazioni, la Commissione può promuovere le migliori pratiche.

Le opzioni politiche 2 e 3 sono considerate più importanti. Esse offrono un quadro utile per la discussione tra le pubbliche autorità e gli interessati nell'analisi delle tendenze e dei progetti di investimento futuri e degli ostacoli agli investimenti incontrati.

La spesa massima amministrativa (per le imprese, 27 Stati membri e includendo la Commissione) per una comunicazione completa indotta da un regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio riveduto, è stimata a circa mezzo milione di euro. Tale spesa massima, tuttavia, non sarà effettivamente sostenuta in quanto alcuni dati dovranno in ogni caso essere raccolti dagli Stati membri, a causa di altri requisiti legali.

6. CONFRONTO DELLE OPZIONI

Alla luce dei criteri di efficienza, efficacia e coerenza, l'opzione 2 presenta l'esito più favorevole delle opzioni prese in esame e permette di raggiungere meglio gli obiettivi fissati per la revisione del regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio. Essa offre un quadro integrato e aggiornato che combina comunicazione e monitoraggio a livello UE. Inoltre offre la possibilità di utilizzare dati convalidati, il che migliorerà l'accettabilità dei dati e permetterà di operare dei raffronti. Dato che tiene conto delle comunicazioni esistenti di possibile interesse, evita di duplicare il lavoro già fatto e minimizza l'onere amministrativo imposto all'industria e agli Stati membri. Si tratta di un'opzione proporzionata.

7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L'impatto del nuovo meccanismo di comunicazione e monitoraggio verrà osservato sulla base del numero degli Stati membri che adempiono all'obbligo di comunicazione e della qualità, completezza, appropriatezza dei dati raccolti. Verranno inoltre verificati la partecipazione degli attori e delle parti interessate al meccanismo di monitoraggio (interesse a relazioni analitiche, partecipazione a riunioni...) e l'uso dei suoi risultati da parte delle istituzioni UE e delle altre parti interessate.